



Accordo con le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale

A.C. 2090

Dossier n° 187 - Schede di lettura
11 giugno 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2090
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Numero di articoli:	3
Date:	
presentazione:	12 febbraio 2014
assegnazione:	10 marzo 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e VI Finanze

Contenuto dell'accordo

L'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman, dipendenza della Corona britannica, sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012, è stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento ricorda che la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 83 ha previsto una modifica delle disposizioni italiane contro l'elusione fiscale, passando dal criterio basato sull'individuazione dei cosiddetti paradisi fiscali a un nuovo sistema incentrato invece sull'individuazione degli Stati con regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea (la cosiddetta *white list*).

L'Accordo in esame si compone di **13 articoli**.

L'**articolo 1** individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari. Restano impregiudicati i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni.

L'**articolo 2** precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

L'**articolo 3** specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per le Isole Cayman si fa invece riferimento a qualsiasi imposta ivi istituita che sia sostanzialmente analoga a quelle previste per l'Italia. E' altresì prevista l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo in esame.

Di seguito, nell'**articolo 4** vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA.

L'**articolo 5** disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il **superamento del segreto bancario**, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.

Con l'**articolo 6** viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che

rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale, ovvero presenziarvi, nel suo territorio.

Le disposizioni dell'**articolo 7** indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'**articolo 8**.

L'**articolo 9** stabilisce che, se non stabilito diversamente dalle due Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni.

Con l'**articolo 10** le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'**articolo 11** prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, e comunque di concordare tra loro altre modalità di risoluzione.

L'**articolo 12** contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, che avrà effetto retroattivo con riferimento ai soli reati tributari, mentre avrà effetto da tale data per tutte le altre questioni.

L'**articolo 13** regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, con effetto dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale notifica.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

La Relazione tecnica prevede che l'attuazione dell'Accordo in esame possa aver luogo con le ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre eventuali costi straordinari della collaborazione con le Isole Cayman in materia fiscale saranno coperti con appositi provvedimenti legislativi. Pertanto, **la Relazione tecnica non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo, sussistendo al contrario la possibilità che la più efficace azione di contrasto all'evasione comporti un recupero di gettito, peraltro non quantificabile.**

Il disegno di legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale emerge che l'Accordo è compatibile con l'attuale ordinamento dell'Unione europea, in quanto esso è basato sul modello TIEA dell'OCSE. Per quanto concerne poi l'ordinamento nazionale, l'ATN chiarisce che l'Accordo in esame può essere veicolo per inserire l'altra Parte contraente nella cosiddetta *white list* dei paesi e territori che seguono corrette pratiche sullo scambio di informazioni fiscali ai sensi delle più recenti normative internazionali in materia, come previsto dall'articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), articolo istituito in base alla delega contenuta nella legge finanziaria per il 2008.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, (art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.